

Ambasciata d'Italia
Oslo

La tassazione dei cittadini italiani in Norvegia - 2021



CONTENUTI

- | | |
|--|----|
| 1. Introduzione | 3 |
| 2. Panoramica sul regime di tassazione norvegese | 3 |
| 3. La tassazione delle persone fisiche | 4 |
| 4. La Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Norvegia del 17 giugno 1985, e entrata in vigore il 25 maggio 1987 | 9 |
| 5. Link utili | 13 |

A cura di:

Lorenzo De Spirito

Foto: Shutterstock



Ambasciata d'Italia
Oslo

Inkognitogaten 7, 0244 Oslo
Tlf. (+47) 23 08 49 00

ambasciata.oslo@esteri.it
<https://amboslo.esteri.it/>

 [Ambasciata d'Italia a Oslo](#)

 [@ItalyinNORISL](#)

 [@ItalyinNOR_ISL](#)

 [@italyinnorway](#)

1. INTRODUZIONE

Per analizzare il regime di tassazione norvegese e per capire come esso si declini rispetto ai cittadini italiani ivi residenti è bene ricordare che la Norvegia appartiene allo Spazio Economico Europeo. Dunque, i profili di tassazione norvegese riscontrano delle aree in comune con molte delle normative e dei trattati siglati tra i Paesi UE.

In aggiunta, è bene sottolineare che il Governo italiano e quello norvegese hanno firmato, a giugno del 1985, la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. Molte delle previsioni in materia di tassazione applicabili ai cittadini italiani residenti in Norvegia sono rinvenibili in tale Convenzione.

Per ultimo, un regime di tassazione diverso si applica a seconda del soggetto passivo: persona fisica o persona giuridica (ex. società). In questo e-book verranno trattati esclusivamente i principi di tassazione applicabili alle persone fisiche.

2. PANORAMICA SUL REGIME DI TASSAZIONE NORVEGESE

Il regime di tassazione applicato ai soggetti residenti in Norvegia è strettamente correlato al loro status: residenti o non residenti. La definizione di “residente” varia a seconda della natura del soggetto passivo, sia esso una persona fisica o giuridica.

Per quanto riguarda le persone fisiche, si viene riconosciuti residenti fiscali in Norvegia se vi si soggiorna per più di 183 giorni durante un periodo di dodici mesi. Lo stesso vale se si soggiorna in Norvegia per più di 270 giorni durante un periodo di trentasei mesi. Dunque, se si soggiorna mediamente per 90 giorni (tre mesi) all’anno in Norvegia non si applicano le previsioni per la residenza fiscale.

I cittadini stranieri residenti in Norvegia sono tassati sul loro reddito e patrimonio totale, per tali intendendo anche quello prodotto e detenuto al di fuori del territorio norvegese. Al contrario, i cittadini stranieri che vivono in Norvegia ma non residenti saranno soggetti a tassazione sul solo reddito prodotto e sul patrimonio posseduto in Norvegia.

Da ultimo, va poi sottolineata un’ulteriore distinzione, che è quella tra tassazione diretta e tassazione indiretta. Il focus del presente e-book è sulla tassazione diretta: imposte sul reddito e sul patrimonio.

3. TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE¹

Imposta sul reddito

I cittadini stranieri residenti in Norvegia sono soggetti a tassazione sul loro reddito totale, per tale intendendo il reddito prodotto in un anno nel territorio norvegese e, ove presente, anche quello prodotto in altri Paesi.

Il punto di partenza per il calcolo della base imponibile delle imposte sul reddito è dato dalla somma del reddito da lavoro dipendente (o assimilati) e da altre categorie reddituali, come ad esempio interessi maturati, dividendi e redditi da locazione di immobili. Successivamente, sul reddito totale lordo vengono applicate delle deduzioni, qualora il cittadino ne abbia diritto².

La base imponibile così determinata è soggetta a due imposte distinte: una ad aliquota fissa e pari al 22%, e una progressiva con aliquota a scaglioni ("inntektsskatt" o "bracket tax") il cui ammontare dipende dal reddito personale. Il regime di imposizione diretta norvegese, dunque, è caratterizzato dalla proporzionalità: l'ammontare delle imposte pagate dipende dal valore del reddito totale prodotto.

Ai fini della bracket tax, per reddito personale si intendono il salario, la pensione e i sussidi per disabilità. Inoltre, per tale imposta non si applicano le deduzioni di cui sopra: dunque, lo scaglione di riferimento va individuato considerando il reddito personale al lordo delle deduzioni.

La bracket tax si divide in 5 scaglioni, come riportato dalla seguente tabella³:

Scaglione	Reddito personale	Aliquota
1°	NOK 0 – 184.800	0,0%
2°	NOK 184.800 – 260.100	1,7%
3°	NOK 260.100 – 651.250	4,0%
4°	NOK 651.250 – 1.021.550	13,2%*
5°	NOK 1.021.550+	16,2%

*per i residenti di Finnmark e Nord-Troms: 11,2%.

¹<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/what-are-you-liable-to-pay-tax-on-in-norway/>

²Ogni soggetto che inizia a lavorare come dipendente deve richiedere una "fradragskort" o "carta di deduzione" contenente oltre al proprio codice fiscale anche l'ammontare delle deduzioni che il datore di lavoro deve effettuare sullo stipendio. In mancanza di questa il datore di lavoro deve effettuare trattenute pari al 50% che saranno poi compensate al momento in cui si entra in possesso della carta. Qualora si modificassero significativamente le condizioni contrattuali e personali del contribuente, queste devono essere comunicate all'Amministrazione che provvederà a fornire una nuova carta. Se invece si ritiene di guadagnare un reddito inferiore al minimo imponibile, allora occorre richiedere una "fritakskort" o "carta di esenzione" che autorizza il datore di lavoro a non effettuare alcuna ritenuta.

³<https://www.skatteetaten.no/en/rates/bracket-tax/>



Sulla stessa base imponibile della bracket tax si calcolano anche i contributi che i residenti sono tenuti a versare per i servizi del “Folketrygden”, lo schema di assicurazione sociale nazionale che, tra i vari servizi, copre le spese per prestazioni mediche.

Come per la bracket tax, i contributi si calcolano sul reddito personale al lordo delle deduzioni e un'esenzione si applica sui redditi inferiori a NOK 54.650, mentre per i redditi che eccedono tale limite si applicano le seguenti aliquote:

Tipologia di reddito personale	Aliquota
Reddito da lavoro dipendente e affini (età 17 – 69 anni)	8,2%
Reddito da lavoro dipendente e affini (età < 17 oppure > 69 anni)	5,1%
Reddito lavoratore autonomo – caccia, pesca, assistenza sociale	8,2%
Altri redditi da lavoratore autonomo	11,4%

Imposte sul patrimonio⁴

Il sistema di tassazione norvegese prevede il prelievo di un'imposta diretta sul patrimonio netto detenuto al 31 dicembre di ogni anno. L'imposta sul patrimonio (o imposta sulla ricchezza) viene applicata sia a livello statale che di municipalità. Per patrimonio netto si intendono, tra gli altri, i depositi bancari, azioni possedute, autoveicoli/motoveicoli e immobili.

La base imponibile dell'imposta sul patrimonio è rappresentata dal patrimonio netto, che corrisponde al patrimonio posseduto dopo aver sottratto il debito deducibile.

I cittadini italiani residenti in Norvegia saranno tassati anche sul loro patrimonio detenuto in altri Stati, mentre i non residenti saranno soggetti a tassazione sul solo patrimonio detenuto nel territorio norvegese.

⁴<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/what-are-you-liable-to-pay-tax-on-in-norway/>

La base imponibile degli immobili

Gli immobili, siano essi detenuti sul territorio norvegese o all'estero, rientrano nel patrimonio personale e, quindi, sono soggetti a tassazione.

Per il calcolo dell'imposta dovuta sulle proprietà immobiliari si applicano diverse regole, a seconda del caso, per l'individuazione della corretta base imponibile:

- **Abitazione principale:** è l'abitazione di residenza primaria del cittadino. La differenza tra abitazione principale e secondaria ha effetto solo ai sensi dell'imposta patrimoniale, e non su ogni eventuale altra imposta applicata dalle municipalità locali. L'abitazione principale gode di una riduzione nel calcolo della base imponibile. Il valore fiscale dell'immobile è uguale all'area della proprietà moltiplicata per il prezzo al metro quadrato in base alle statistiche calcolate annualmente dall'Istituto di statistica norvegese sulle proprietà vendute. Il calcolo si basa sulle informazioni relative all'area della proprietà, all'ubicazione, all'età e alla tipologia. Il valore fiscale rappresenta una determinata percentuale del valore così determinato. Per il 2020, il valore fiscale delle abitazioni principali è fissato al 25% del valore della proprietà.
- **Abitazioni secondarie:** gli immobili di proprietà vengono riconosciuti come abitazioni secondarie se non ci sono gli estremi per la definizione come abitazione principale, rappresentando dunque una categoria

residuale. Tuttavia, è bene sottolineare che le abitazioni secondarie rappresentano una categoria distinta dalle case-vacanza.

A seconda dei casi, delle esenzioni parziali possono applicarsi per il calcolo della base imponibile per abitazioni secondarie.

Il valore fiscale dell'immobile viene calcolato con lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del valore delle abitazioni principali. Tuttavia, per il 2020 il valore fiscale delle abitazioni secondarie è fissato al 90% del valore della proprietà.

- **Case-vacanza:** le "hytter" e altri immobili costruiti per il solo utilizzo durante i periodi di vacanza sono riconosciuti come case-vacanza. Il registro catastale contiene le informazioni necessarie per determinare la natura dell'immobile.

Nel caso di valutazione iniziale, il valore fiscale di una casa-vacanza deve essere uguale a un massimo del 30% del valore di mercato della proprietà o, in alternativa, al 30% dei costi di costruzione, compreso il lotto di terreno. Negli anni successivi al primo il valore fiscale deve essere riportato a nuovo, includendo eventuali aggiustamenti al rialzo verificatisi. Se la casa-vacanza viene acquistata in corso d'anno, il valore fiscale coinciderà con quello utilizzato dal precedente proprietario al momento del calcolo più recente dell'imposta sul patrimonio, ove appropriato aggiustato al rialzo di un'aliquota percentuale stabilita.



Automobili, motocicli e altri veicoli a motore⁵

Il valore fiscale delle automobili è determinato sulla base dell'anno di immatricolazione del modello e del suo prezzo di listino. Per il calcolo corretto del valore fiscale occorre:

1. Individuare il prezzo di listino del proprio veicolo all'interno della lista di automobili aggiornata annualmente dalla Skatteetaten.
2. Aggiungere il valore di ogni eventuale accessorio che ne aumenti il valore, come ad esempio l'equipaggiamento sportivo o i pneumatici invernali.
3. Sul valore totale così determinato, calcolare il valore fiscale applicando specifiche percentuali che variano a seconda dell'anno di immatricolazione. Tale percentuale passa dal 75% per le automobili immatricolate nel 2020, al 15% per quelle immatricolate nel 2005. Per le vetture immatricolate dal 1991 al 2004 il valore è determinato in forma costante pari a NOK 1.000. I veicoli d'epoca, cioè quelli immatricolati da più di 30 anni, vengono valutati al loro prezzo stimato di vendita.

Le stesse previsioni si applicano per i motocicli e gli altri veicoli a motore.

Immobili all'estero⁶

I cittadini italiani residenti in Norvegia sono tenuti a dichiarare gli immobili di proprietà detenuti in altro Stato estero.

Dal possesso di un immobile all'estero possono nascere tre tipi di imposte: l'imposta sulla proprietà, sul reddito da locazione e sulle plusvalenze da cessione dell'immobile. Tuttavia, qualora si venda un immobile realizzando una perdita, quest'ultima sarà deducibile dal proprio reddito imponibile, così come ogni spesa sostenuta per l'immobile concesso in locazione. Inoltre, il debito contratto per l'acquisto dell'immobile sarà deducibile anch'esso dal reddito imponibile.

Il valore dell'imposta sulla proprietà può arrivare fino ad un massimo del 30% del valore di mercato tassabile dell'immobile. Il valore di mercato tassabile viene determinato indicando in dichiarazione il Paese in cui è situato l'immobile e il suo prezzo di acquisto.

Il reddito da locazione di immobili situati all'estero rientra nel reddito totale, a cui si applicano le disposizioni riportate sopra (cfr. Imposte sul reddito).

⁵<https://www.skatteetaten.no/en/rates/car-prices--list-prices-as-new/>

⁶<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/formue-i-utlandet/>



Le plusvalenze maturate sulla vendita di immobili situati all'estero sono generalmente sottoposte a tassazione in Norvegia, così come eventuali perdite sono deducibili. Tuttavia, si applicano le seguenti esenzioni:

- L'immobile è di proprietà da più di 12 mesi e durante il periodo di proprietà è stato usato come abitazione principale per almeno 12 dei 24 mesi precedenti la vendita;
- L'immobile è stato utilizzato come casa vacanza per almeno 5 degli 8 anni precedenti la vendita, e l'immobile è stato venduto almeno 5 anni dopo l'acquisto;
- L'esenzione è stabilita dalla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra il Governo norvegese e quello dello Stato in cui si trova l'immobile.

Qualora la proprietà o il reddito che ne deriva siano stati già sottoposti a tassazione nello Stato in cui l'immobile è situato, il cittadino avrà il diritto di ottenere una deduzione pari a tali imposte già pagate, inserendo tale informazione nella dichiarazione dei redditi norvegese⁷.

Depositi bancari, azioni, obbligazioni, polizze di assicurazione sulla vita detenute all'estero⁸

Il cittadino italiano residente in Norvegia, qualora ne sia in possesso, è tenuto a dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi norvegese il valore dei depositi bancari detenuti all'estero, così come il valore di azioni, obbligazioni, polizze di assicurazione sulla vita e altri strumenti finanziari.

Al pari degli immobili situati all'estero, qualora tale patrimonio finanziario sia già sottoposto a tassazione nello Stato in cui è situato, il cittadino avrà il diritto ad una deduzione pari al valore delle imposte già pagate.

Il valore del patrimonio detenuto all'estero deve essere espresso in corone norvegesi. A tal fine, la conversione è da effettuarsi per mezzo dei tassi di cambio pubblicati sul sito della Norges Bank (Banca Centrale Norvegese).

⁷Disposizioni generali. Per un'analisi completa del caso di specie fare riferimento, ove presente, al testo della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra il Governo norvegese e quello dello Stato in cui è situato l'immobile. Nel caso di immobile situato in Italia, come stabilito dall'art. 23 della Convenzione, lo stesso sarà soggetto a tassazione esclusivamente in Italia, con il solo obbligo di riportarlo nella dichiarazione dei redditi norvegese.

⁸<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/formue-i-utlandet/>

4. LA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA ITALIA E NORVEGIA DEL 17 GIUGNO 1985⁹, ENTRATA IN VIGORE IL 25 MAGGIO 1987

Articolo 6, Redditi immobiliari

I redditi che un residente di uno dei due Stati contraenti ricava da beni immobili situati nell'altro Stato (ex. reddito da locazione), sono imponibili in tale altro Stato. Quindi, ad esempio, qualora un cittadino italiano residente in Norvegia detenesse un immobile locato in Italia, il reddito che ne ricava sarebbe tassabile esclusivamente in Italia.

Articolo 10, Dividendi

I dividendi pagati da azioni emesse da società residenti di uno Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia, anche lo Stato in cui il beneficiario è residente ha la facoltà di tassare tali dividendi, ma l'imposta applicata non potrà eccedere il 15% dell'ammontare dei dividendi. Tali previsioni si applicano alle banche depositarie delle azioni da cui derivano i dividendi stessi.

Dunque, se un cittadino italiano residente in Norvegia detiene delle azioni presso una banca residente in Italia, i dividendi pagati da tali azioni, in linea di principio, saranno imponibili in Italia.

Tuttavia, il Governo norvegese ha la facoltà di tassare anch'esso il medesimo reddito, pur restando nel limite del 15% del valore lordo dei dividendi.

Articolo 11, Interessi

Al contrario dei dividendi, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato sono imponibili in tale altro Stato. Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato contraente dal quale derivano, ma l'imposta non potrà superare il 15% dell'ammontare lordo degli stessi interessi.

Gli interessi saranno esenti da imposizione nello Stato da cui provengono se il debitore degli stessi interessi è il Governo di tale Stato di provenienza o un suo ente locale.

Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando:

- Il debitore è lo Stato stesso o un suo ente locale;
- Il debitore è una società residente in tale Stato.

Quindi, gli interessi ricevuti da un cittadino italiano residente in Norvegia e pagati da un ente residente in Italia saranno tassati in Norvegia. Tuttavia, il Governo italiano ha la facoltà di tassare anch'esso il medesimo reddito, pur restando nel limite del 15% del valore lordo dei dividendi. A seconda dei casi si applicano le esenzioni di cui sopra.

⁹https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/galleries/Documenti/Varie/NORVEGIA_1985-Testo_G.U._ita_en.pdf

Articolo 13, Utili di capitale

Gli utili di capitale derivanti dalla vendita di un bene immobile che un residente in uno Stato contraente detiene nell'altro Stato sono imponibili esclusivamente in detto altro Stato.

Quindi, se un cittadino italiano residente in Norvegia vende un immobile di sua proprietà situato in Italia, l'utile¹⁰ che ne consegue sarà tassabile solamente in Italia.

Per gli altri beni mobili, come ad esempio gli strumenti finanziari (ex. azioni/obbligazioni), la plusvalenza che deriva dalla loro cessione sarà imponibile solamente nello stato in cui il cittadino è residente.

Tuttavia, le previsioni dell'art. 13 non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare un'imposta sugli utili di capitale derivanti dalla cessione di una partecipazione consistente nel capitale azionario di una società residente in tale Stato, detenuta da un cittadino residente nell'altro Stato contraente. Tale previsione trova applicazione purché si verifichino le seguenti condizioni:

- Il cittadino abbia la nazionalità dello Stato in cui la società che ha emesso le azioni cedute è residente;
- Il cittadino sia stato residente di tale Stato per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei cinque anni precedenti la cessione delle azioni;
- Le azioni cedute siano state acquistate prima che il cittadino fosse divenuto residente dell'attuale Stato di residenza.

Quindi, in linea di principio, se un cittadino italiano residente in Norvegia cede delle azioni depositate presso una banca residente in Italia, l'eventuale plusvalenza da cessione sarà imponibile solamente in Norvegia. A seconda dei casi potrebbero trovare applicazione le eccezioni di cui sopra.



¹⁰Per utile si intende l'eventuale plusvalenza realizzata tramite la cessione di immobile, pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Per maggiori informazioni riguardo la tassazione italiana della plusvalenza da cessione di immobili fare riferimento alle disposizioni contenute nel T.U.I.R.

Articolo 14, Professioni indipendenti

Il reddito che un residente in uno dei due Stati contraenti produce attraverso l'esercizio di una libera professione di carattere scientifico, letterario, artistico e professionale è imponibile solamente nello Stato di residenza.

Tuttavia, qualora il libero professionista disponga di una base fissa utile per l'esercizio della sua professione nell'altro Stato, il reddito prodotto sarà imponibile in tale altro Stato nel limite della parte attribuibile a tale base fissa.

Articolo 15, Lavoro subordinato

I salari e gli stipendi da lavoro subordinato ricevuti da un residente di uno dei due Stati contraenti sono imponibili solamente in tale Stato, a meno che l'attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato. In tal caso, lo stipendio percepito sarà imponibile in tale altro Stato.

Tuttavia, lo stipendio ricevuto da un residente in uno dei due Stati a fronte di attività lavorativa effettuata nell'altro Stato, sarà imponibile solamente nello Stato di residenza al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Il lavoratore dipendente soggiorna nell'altro Stato per un periodo inferiore ai 183 giorni nel corso dell'anno in considerazione;

- Il datore di lavoro non è residente nell'altro Stato e lo stipendio non viene pagato da una base fissa presente in tale altro Stato.

Articolo 18, Pensioni

Il reddito da pensione percepito da un cittadino residente in uno Stato contraente è imponibile esclusivamente in tale Stato.

Dunque, un pensionato italiano residente in Norvegia sarà tenuto a pagare le imposte sulla propria pensione solamente in Norvegia, ricevendo la pensione erogata dall'INPS o altro ente affine al lordo delle imposte.

Articolo 20, Professori e insegnanti

Un professore o un insegnante che soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per l'esercizio della propria professione presso un istituto di insegnamento e che è (o era prima del trasferimento) residente fiscalmente nell'altro Stato contraente, è esente dal pagamento delle imposte su tale reddito nel Paese in cui è (o era) residente.

Articolo 21, Studenti

Le somme in denaro ricevute per sopperire alle spese di mantenimento da uno studente che soggiorni in uno Stato contraente al solo scopo di completare i suoi studi non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme abbiano origine al di fuori di tale Stato.

Dunque, qualora uno studente italiano si recasse in Norvegia per completare i suoi studi e ricevesse una borsa di studio con fonte al di fuori della Norvegia, non sarebbe tenuto a versare imposte in Norvegia su tale borsa di studio.



Foto: Shutterstock

Articolo 23, Patrimonio

Il patrimonio costituito da beni immobili che un residente di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato è imponibile in tale altro Stato.

L'accordo sulle doppie imposizioni prevede anche una disposizione sullo scambio delle informazioni tra le amministrazioni fiscali dei due paesi. Sulla base di un accordo dell'8 aprile 1998 lo scambio di informazioni è automatico e riguarda - tra l'altro - i pagamenti effettuati, sia direttamente che indirettamente, da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente a titolo di: canoni di locazione, interessi, royalties, compensi ad amministratori, gettoni di presenza, compensi ad artisti e sportivi, remunerazioni di lavoro autonomo, provvigioni e pagamenti analoghi e qualsiasi altro reddito.





5. LINK UTILI

- Cosa fare prima di iniziare a lavorare in Norvegia:
<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/what-do-i-need-to-do/>
- La dichiarazione dei redditi norvegese per i lavoratori stranieri:
<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/the-tax-return/>
- Le tasse in Norvegia:
<https://www.skatteetaten.no/en/person/foreign/are-you-intending-to-work-in-norway/tax-in-norway/>

.....
Avvertenza: le informazioni contenute in questo documento vogliono costituire un primo orientamento per i cittadini italiani che devono pagare le tasse o le imposte in Norvegia. Per ogni ulteriore e necessario approfondimento in materia, si consiglia di consultare un professionista di fiducia.

L'Ambasciata d'Italia a Oslo declina ogni responsabilita' per le informazioni contenute nel documento.

Oslo, marzo 2021. Tutti i diritti riservati.


Ambasciata d'Italia
Oslo